

COMUNE DI MASSA



Medaglia d'Oro al Merito Civile

## **Comune di Massa**

**Regolamento per l'assegnazione e la gestione delle aree ortive – orti urbani**

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 21/04/2009.**

## Sommario

Art. 1 - Finalità .....	1
Art. 2 - Aree ortive.....	1
Art. 3 - Canone d'affitto .....	1
Art. 4 - Gestione delle aree ortive .....	2
Art. 5 - Obblighi dell'assegnatario .....	2
Art. 6 - Divieti dell'assegnatario.....	2
Art. 7 - Responsabilità dell'assegnatario .....	2
Art. 8 - Requisiti per l'assegnazione.....	3
Art. 9 - Richieste di assegnazione.....	3
Art. 10 - Criteri per la formazione della graduatoria.....	3
Art. 11 - Commissione .....	4
Art. 12 - Modalità di assegnazione.....	4
Art. 13 - Comitato di gestione.....	4
Art. 14 - Decadenza dei requisiti .....	4
Art. 15 - Norma di rinvio .....	5
Art. 16 - Norma transitoria.....	5

## Art. 1 - Finalità

Le aree ortive sono appezzamenti di terreno, di proprietà comunale, destinati, compatibilmente con le finalità sociali, educative, ricreative o terapeutiche, alla coltivazione di piante da frutto, ortaggi, erbe aromatiche, fiori, che vengono messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale di Massa, a favore dei cittadini anziani interessati a svolgere tali attività, per conseguire obiettivi plurimi:

- costituire una sorta di costante presidio nelle stesse aree, inibendone l'abbandono all'improprio utilizzo e al vandalismo;
- favorire attività all'aria aperta, avvicinando la persona alla conoscenza della natura e dandole nel contempo, l'opportunità di sviluppare la socialità, intrecciare relazioni, creare nuove amicizie, stimolare il senso di appartenenza ad un gruppo attivo;
- promuovere la cultura dell'alimentazione tradizionale, della riscoperta delle varietà tipiche;
- consolidare il rapporto di fiducia e di collaborazione con le istituzioni.

## Art. 2 - Aree ortive

La Giunta Comunale, sulla base delle previsioni o delle compatibilità di P.R.G., individua annualmente le aree da destinare ad orti urbani, **che verranno assegnate mediante la pubblicazione di un avviso contenente requisiti, criteri e punteggi per l'assegnazione.**

Ogni singolo appezzamento ha una superficie coltivabile, esclusi i viottoli interni ed esterni d'accesso, non superiore ai 100 mq. **Nel caso in cui il singolo appezzamento sia ubicato in zona collinare o montana, lo stesso può avere una superficie coltivabile non superiore ai 200 mq..** Tali appezzamenti sono assegnati per un periodo di 5 anni non rinnovabile **se non con nuovo atto di assegnazione.** L'assegnatario può comunque dare disdetta anticipata con preavviso di almeno tre mesi.

**Nel caso di appezzamenti facenti parte di aree di superficie superiore a mq. 500 i singoli assegnatari dovranno costituire un Comitato di Gestione.**

**Non si procederà all'assegnazione se non si potranno assegnare più del 50% degli appezzamenti all'interno della stessa area.**

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rientrare in possesso dell'appezzamento assegnato in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze di pubblica utilità, dandone preavviso di tre mesi all'assegnatario.

## Art. 3 - Canone d'affitto

Le assegnazioni degli appezzamenti sono subordinate al versamento, da parte degli assegnatari di un canone d'affitto annuale; modalità di pagamento ed importo del canone di affitto sono stabilite con apposito atto deliberativo dalla Giunta Comunale.

Il versamento del canone annuo deve essere effettuato all'Amministrazione Comunale **al momento dell'assegnazione per la prima annualità. Per le annualità successive dovrà essere effettuato entro il 31 marzo dell'anno a cui si riferisce il canone stesso.**

L'assegnatario non in regola con il versamento del canone annuale d'affitto è invitato con formale lettera a provvedervi entro il termine tassativo di 30 giorni. Qualora

non provvedesse nel predetto termine a regolarizzare la sua posizione, l'assegnazione è revocata.

#### **Art. 4 - Gestione delle aree ortive**

Tutte le spese relative alla coltivazione degli appezzamenti sono a carico degli assegnatari.

I prodotti ricavati dalla coltivazione rimangono di proprietà degli assegnatari e non possono, sotto qualsiasi forma, essere commercializzati.

#### **Art. 5 - Obblighi dell'assegnatario**

Gli assegnatari hanno l'obbligo:

a - di contenere le coltivazioni nell'ambito dei 100 mq. assegnati e di non invadere le parti comuni e le aree limitrofe;

b - di mantenere l'appezzamento in stato decoroso;

c - di tenere pulite ed in buono stato le parti comuni quali i viottoli, la recinzione;

d - di collaborare nella esecuzione dei lavori interessanti le parti comuni;

e - di evitare l'uso di diserbanti;

f - di lasciare il terreno libero e sgombro da persone e cose, alla scadenza dell'assegnazione, anche per rinuncia o per revoca; inoltre non potrà accampare alcun diritto sui frutti né esigere un indennizzo dall'Amministrazione Comunale o da chi dovesse subentrare;

**g – non installare alcuna struttura, anche se di carattere precario;**

h - di sottoscrivere ed integralmente accettare il presente regolamento al momento dell'assegnazione della concessione;

i – di privilegiare le pratiche dell'agricoltura biologica;

l.- di attenersi all'elenco dei prodotti ammessi predisposto e aggiornato dagli Uffici tecnici del Comune;

#### **Art. 6 - Divieti dell'assegnatario**

Nei singoli appezzamenti assegnati e nelle parti comuni è fatto assoluto divieto di:

- effettuare piantagioni di piante di alto fusto;

- **di prodotti diserbanti;**

- costruirvi od installarvi manufatti;

- costruirvi recinzioni di qualsiasi tipo senza la preventiva autorizzazione comunale;

- depositarvi mobili, elettrodomestici, gabbie per animali, detriti, materiali inquinanti e quant'altro non attinente alla coltivazione degli appezzamenti;

- lavarvi auto, moto, cicli;

- tenervi animali di qualsiasi genere.

L'utilizzo dell'appezzamento assegnato non può essere ceduto a qualsiasi titolo a terzi.

Il mancato rispetto dei suddetti divieti provoca l'immediata revoca dell'assegnazione.

#### **Art. 7 - Responsabilità dell'assegnatario**

Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l'assegnatario possa

subire o causare a terzi sarà a lui esclusivamente imputabile. L'Amministrazione Comunale resta pertanto manlevata da ogni responsabilità

#### **Art. 8 - Requisiti per l'assegnazione**

Possono accedere all'assegnazione degli appezzamenti di terreno da coltivare ad orto tutti i cittadini che ne facciano richiesta e che:

a - siano residenti nel Comune di Massa;

b - abbiano superato il 60° anno di età;

c - non svolgano alcuna attività lavorativa retribuita;

**d - non dispongano nel territorio del comune di Massa di altri appezzamenti coltivabili, di proprietà o di familiari conviventi, destinati alla coltivazione;**

e - siano in grado di provvedere personalmente alla coltivazione dell'appezzamento assegnato;

f.- non abbiano compiuto i 60 anni e siano in mobilità o in cassaintegrazione;

g.- possono altresì accedere le scuole per finalità didattiche;

Possono accedere all'assegnazione degli appezzamenti di terreno da coltivare ad orto anche le associazioni che rivolgono la loro attività prevalentemente ai soggetti della terza età.

#### **Art. 9 - Richieste di assegnazione**

Le richieste di assegnazione, redatte in carta semplice, debbono essere indirizzate all'Ufficio Patrimonio.

Nelle predette domande, debitamente sottoscritte, i richiedenti debbono indicare le complete generalità, il codice fiscale. A tale domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità valido e autocertificazione in cui dichiarino:

- di conoscere il presente regolamento;

- di non svolgere alcuna attività lavorativa retribuita;

- di non avere la disponibilità di altri appezzamenti di terreno coltivabile di estensione superiore a 100 mq;

- di essere in grado di provvedere personalmente alla coltivazione dell'appezzamento assegnato;

- autocertificazione del reddito annuale del nucleo familiare;

- dichiarazione dalla quale risultino i prodotti che l'assegnatario intende coltivare nell'orto, tecniche di coltura e qualsiasi altra informazione utile ai fini dell'assegnazione di punteggio da parte della commissione di cui all'art. 11

- di impegnarsi a versare regolarmente il canone annuale d'affitto.

Il richiedente può eventualmente indicare nella domanda, l'area ortiva a cui è interessato, individuandola tra quelle determinate come stabilito all'art. 2 primo comma.

#### **Art. 10 - Criteri per la formazione della graduatoria**

**Per la formazione della graduatoria tra tutti coloro che hanno presentato domanda a seguito dell'avviso di cui all'art 2, si terrà conto dei seguenti punteggi:**

- **reddito del nucleo familiare superiore a € 30.000,00** **punti 0;**
- **reddito familiare compreso tra € 29.999,00 e € 25.000,00** **punti 1;**
- **reddito familiare compreso tra € 24.999,00 e € 20.000,00** **punti 2;**
- **reddito familiare compreso tra € 19.999,00 e € 15.000,00** **punti 3;**
- **reddito familiare compreso tra € 14.999,00 e € 10.000,00** **punti 4;**

- reddito familiare compreso tra € 9.999,00 e € 5.000,00 punti 5;
- reddito familiare inferiore ad € 5.000,00 punti 6;
  
- residenza entro un raggio di mt. 500 dall'area richiesta punti 3;
- residenza entro un raggio compreso tra mt. 501 e mt. 1.000 punti 2;
- residenza entro un raggio compreso tra mt.1.001 e mt. 1.500 punti 1;
- residenza entro un raggio compreso oltre mt. 1.501 punti 0;

La Commissione ha inoltre a disposizione punti 2 da attribuire per ogni richiedente in base a quanto dichiarato dallo stesso nella domanda di assegnazione circa i prodotti che intende coltivare nell'orto, le tecniche di coltura utilizzate con particolare riferimento a quelle biologiche e qualsiasi altra informazione ritenuta utile ai fini dell'assegnazione di punteggio da parte della stessa commissione.

Qualora il richiedente nella domanda non indichi alcuna preferenza per un'area ortiva, l'assegnazione verrà effettuata tenendo conto della vicinanza dell'area rispetto al luogo di residenza del richiedente.

#### Art. 11 - Commissione

La commissione è composta da:

- Il Dirigente di Settore
- Un tecnico dei Servizi Sociali;
- Il responsabile U.O. Patrimonio;
- Un geometra dell'U. O. Patrimonio.

La commissione esamina le domande presentate a seguito dell'avviso di cui all'art. 2 e predispone apposita graduatoria tra le domande presentate.

#### Art. 12 - Modalità di assegnazione

Le assegnazioni delle aree ortive è di competenza della commissione e viene disposta tramite determinazione dirigenziale, previa istruttoria dell'Ufficio Patrimonio.

Non potrà essere assegnato più di un appezzamento per ogni nucleo familiare.

#### Art. 13 - Comitato di gestione

Per i terreni di superficie superiore a mq. 500 gli assegnatari dovranno costituire un Comitato di gestione composto da tra assegnatari. Il Comitato ha il compito di coordinare l'attività agricola svolta nel fondo, unificando, laddove possibile, i metodi di coltivazione ed evitando tipi di culture che possano essere in contrasto con tra di loro.

Il Comitato di gestione dovrà impegnarsi a mantenere puliti gli appezzamenti non ancora assegnati.

Il Comitato di gestione dovrà nominare al suo interno un referente per curare i rapporti con l'Amministrazione e gli uffici comunali

#### Art. 14 - Decadenza dei requisiti

L'assegnazione, ai sensi dell'art. 2 capoverso 2 del presente Regolamento, è revocata allo scadere del periodo di assegnazione di 5 anni. A seguito del decesso dell'assegnatario od alla sua sopravvenuta impossibilità di coltivare personalmente l'appezzamento prima della scadenza naturale dell'assegnazione, il coniuge, qualora sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, può fare specifica richiesta scritta di subentro.

Inoltre l'assegnazione è immediatamente revocata nei seguenti casi:

- sulla base di quanto previsto all'art. 6 (divieti)
- a quanti risultassero aver presentato una falsa dichiarazione in ordine allo svolgimento di altra attività lavorativa retribuita (art. 8 comma c);
- a quanti risultassero aver presentato una falsa dichiarazione in ordine alla disponibilità di altro terreno coltivabile (art. 8 comma d)
- commercializzazione dei prodotti coltivati (art. 4 capoverso 3);
- coltivazione abusiva di terreno non assegnato (art 5 comma a);
- cessione a terzi (art. 6 capoverso 2);
- mancato versamento del canone (art. 3 capoversi 2 e 3);
- qualora l'area assegnata risulti incolta, abbandonata o di accertata trascuratezza nella coltivazione del terreno.

#### **Art. 15 - Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge e dei regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.

#### **Art. 16 - Norma transitoria**

Le assegnazioni eventualmente in vigore alla data di approvazione del presente Regolamento sono automaticamente rinnovate e la data della loro scadenza è aggiornata in modo che tutti gli assegnatari possano godere dell'assegnazione per un periodo complessivo, calcolato dalla data della loro prima assegnazione, non inferiore ai 5 anni.

2) Di stabilire che il predetto Regolamento è immediatamente operativo dalla data di approvazione del presente atto.